

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Julia Maria Graf

numero:

94i

del:

2025-11-25

autore:

Andrea Tinti

Circolare

Ai soggetti passivi Iva che hanno a che fare con le dichiarazioni d'intento

Iva: Lettere di intento

sintesi:

Gli esportatori abituali possono acquistare senza IVA presentando la dichiarazione d'intento (Mod. DI) esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta. La DI può coprire una singola operazione o un plafond fino a concorrenza dell'importo disponibile.

Il fornitore è obbligato a verificare la validità della DI nel proprio cassetto fiscale e a indicare gli estremi del protocollo di ricezione nella fattura elettronica. La fattura viene emessa con codice N3.5.

La normativa prevede severe sanzioni (dal 100% al 200% dell'imposta) per chi abusa dello status o per il fornitore che non verifica. Dal 2021, l'Agenzia delle Entrate può invalidare automaticamente le dichiarazioni d'intento ritenute false, bloccando le relative fatture.

1 Introduzione all'argomento

Come noto¹, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, per i quali più del **10%** del loro volume d'affari è rappresentato da cessioni all'esportazione o da cessioni intracomunitarie o da particolari prestazioni di servizi, possono acquistare in sospensione d'imposta² ovvero effettuare acquisti³ o importazioni senza l'applicazione dell'IVA. A tal fine, questi soggetti (**esportatori abituali**) sono tenuti a redigere e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (**mod. DI**⁴).

In vista della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di "esportatore abituale" possono predisporre e trasmettere in anticipo all'Agenzia delle Entrate e in aggiunta al proprio fornitore le "lettere d'intento", se intendono effettuare acquisti e importazioni "detassati" nel 2026.

¹ Vedasi nostra ultima circolare n. 86/2024

² Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

³ L'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 esclude espressamente gli acquisti di fabbricati e aree edificabili.

⁴ Approvato con il Provvedimento n. 96911 del 27.2.2020, vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento>

2 Disciplina

2.1 Obblighi per gli “esportatori abituali”

2.1.1 La dichiarazione di intento

Gli “esportatori abituali” che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva devono predisporre e **trasmettere telematicamente** (direttamente o tramite un proprio incaricato⁵) la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

Si ritiene comunque opportuno informare i propri fornitori dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, considerate le difficoltà per il fornitore di monitorare costantemente il proprio “cassetto fiscale” o i servizi dell'Agenzia per vedere se il cliente ha emesso una lettera di intento, consigliamo agli “esportatori abituali” di continuare a fare pervenire ai propri fornitori o prestatori **copia delle dichiarazioni d'intento trasmesse** all'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare che gli acquisti vengano erroneamente assoggettati ad IVA.

2.1.2 Indicazioni nella dichiarazione IVA

In sede di dichiarazione IVA annuale, l'esportatore abituale dovrà indicare mese per mese l'ammontare delle operazioni che formano il plafond e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati senza applicazione dell'imposta (quadro VC).

2.1.3 Diverse modalità di gestione per l'esportatore abituale

La compilazione della dichiarazione d'intento può riferirsi a una **singola operazione** oppure riguardare una o più operazioni sino a un **dato importo** del plafond disponibile.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l'anno di riferimento (es. 2026) e, come detto, l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'IVA. È ammessa l'indicazione di un **valore presunto** pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione⁶.

Si possono emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di **più fornitori** per un importo complessivo **superiore al plafond** disponibile. Ciò in quanto le lettere d'intento sono accettate anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso **si esaurisce** in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato⁷. È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell'intenzione di **ridurre** l'ammontare della dichiarazione d'intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all'esportatore abituale di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell'IVA.

L'“esportatore abituale” può comunicare in qualsiasi momento al proprio fornitore, anche tramite comportamenti concludenti⁸, la propria volontà di non volersi più avvalere in tutto o in parte della facoltà di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, **senza dover revocare** formalmente la dichiarazione di intento⁹ (ad. esempio accettando, contabilizzando e pagando una fattura del fornitore emessa con IVA).

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, intenda acquistare senza applicazione dell'IVA per un **importo superiore a quello inserito** nella dichiarazione d'inten-

⁵ I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione

⁶ Risposte Agenzia delle Entrate n. 5-10391/2017

⁷ Risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017

⁸ ad esempio, il pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l'esercizio del diritto alla detrazione.

⁹ Secondo ASSONIME; vedasi anche risposta a interpello Agenzia Entrate n. 954-6/2018

to presentata, è tenuto a produrre una **nuova dichiarazione**, indicando l'**ulteriore ammontare** fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza imposta¹⁰. La fattura relativa a detta operazione deve, in tal caso, richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d'intento (ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il plafond insufficiente a coprire l'imponibile dell'operazione che si vuole porre in essere sia quella che "integra" il medesimo plafond)¹¹.

Non va in tale caso presentata una "dichiarazione integrativa" che può essere invece presentata esclusivamente, qualora non sia ancora stato utilizzato il plafond relativo¹².

2.2 Obblighi per i fornitori

I fornitori degli esportatori abituali sono obbligati a:

- **verificare**, prima di effettuare la relativa operazione, dal **proprio Cassetto fiscale** l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale¹³;
- indicare nelle **fatture emesse**¹⁴ all'esportatore abituale **gli estremi del protocollo** di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento (vedasi **punto 5** della presente circolare).

2.2.1 Importazioni

Gli estremi del protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento devono essere indicati **dall'importatore nella dichiarazione doganale**. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

2.2.2 Prudenza da parte del fornitore

Il fornitore non può procedere all'effettuazione dell'operazione in regime di non imponibilità Iva ex art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/72 qualora il suo cliente "esportatore abituale" non abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate una **valida dichiarazione di intento** come precisato sopra (prima dell'effettuazione dell'operazione).

Il rischio infatti, in caso di frode messa in campo dal cessionario, è che il fornitore sia, per l'Amministrazione finanziaria, il soggetto più semplice (e solvibile) da individuare e a cui richiedere il pagamento dell'Iva non applicata e delle relative sanzioni. E questo anche se egli sia all'oscuro dell'intento fraudolento del cessionario.

In base alla giurisprudenza nazionale, il cammino per dimostrare la buona fede del fornitore appare irto di ostacoli in quanto, per non dover corrispondere l'Iva (mai ricevuta), egli deve non solo dimostrare di non aver fatto parte della frode, ma anche di aver espletato una serie di controlli nei confronti del cliente secondo criteri di "normale diligenza", non previsti e disciplinati da alcuna norma.

A parziale aiuto dei contribuenti in buona fede è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁵ la quale, pur affermando i principi della diligenza e dell'accortezza, ha stabilito che l'applicazione dei medesimi non può portare all'istituzione di un sistema di "responsabilità

¹⁰ Risoluzione Agenzia Entrate n. 120/E/2016

¹¹ Risposta interpello Agenzia Entrate n.126/2018

¹² Risposta interpello Agenzia Entrate n.126/2018

¹³ inserendo il codice fiscale del dichiarante, l'anno nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica della dichiarazione di intento comunicatagli dal cliente, il fornitore può anche controllarne che la dichiarazione d'intento sia stata correttamente presentata, inserendo i dati sul seguente sito dell'agenzia delle Entrate:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

¹⁴ In regime di non imponibilità ex. art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/19729

¹⁵ Causa C-624/15, Litdana

oggettiva” nei riguardi del soggetto che, inconsapevolmente ha partecipato ad un illecito.

Alla luce di tutto questo, di certo l'operatore accorto deve attivarsi per assumere informazioni al fine di sincerarsi dell'affidabilità del cliente che ha di fronte. E' chiaro che il fornitore ha una visione limitata della realtà economica del proprio cliente e non ha i mezzi investigativi in grado di appurare la sussistenza del requisito di esportatore abituale come li ha o li avrebbe, invece, il Fisco.

Ma può reperire la visura camerale dell'azienda cliente nonché i bilanci depositati dalla stessa in caso di società di capitali. Dalla visura camerale, infatti, è possibile verificare l'anno di costituzione della società cliente, la consistenza patrimoniale della stessa (capitale sociale), il codice attività, la presenza di sedi e depositi e, ove aggiornato, il numero degli addetti. Questi elementi potranno costituire la prova circa l'esistenza di una struttura aziendale e la coerenza della stessa all'attività svolta. Inoltre, si potranno verificare i nominativi dei soggetti a cui sono demandati i poteri gestori e i soci della stessa.

Secondo alcuni, in considerazione del fatto che lo status di esportatore viene acquisito in base alle esportazioni effettuate nell'anno precedente rispetto al totale del volume d'affari conseguito (rapporto maggiore del 10%), il fornitore potrebbe richiedere informazioni circa il relativo dato inserito nella dichiarazione Iva (quadro VC) e la ricevuta di presentazione della dichiarazione Iva. Dai bilanci depositati è possibile accertare la consistenza dell'attività svolta. Tuttavia, si tratta di una richiesta che il cliente potrebbe legittimamente disattendere. Ciò potrebbe rappresentare un indizio per adottare la massima prudenza.

3 Modello

Le disposizioni¹⁶ attualmente in vigore prevedono:

- il modello “**Mod. DI**”¹⁷ con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello così approvato si compone di tre parti:

- frontespizio;
- quadro A, contenente l'attestazione del plafond utilizzato;
- impegno alla trasmissione telematica del modello.

3.1 Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione di intento contiene:

- i dati anagrafici dell'“esportatore abituale” (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i dati anagrafici del rappresentante firmatario della dichiarazione (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i recapiti (telefono e posta elettronica) del dichiarante;
- lo spazio riservato all'eventuale indicazione che si tratta di dichiarazione integrativa;
- la dichiarazione di intento vera e propria, laddove non c'è più la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento;
- il destinatario della dichiarazione, ossia la Dogana o il fornitore; in quest'ultimo caso devono essere indicati i dati anagrafici del ricevente (cognome e nome, codice fiscale e partita Iva);
- la firma del dichiarante.

3.2 Quadro A

Nel quadro A del modello di dichiarazione di intento sono indicati:

¹⁶ Aggiornate con Provvedimento del 27.2.2020

¹⁷ Vedasi <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento>

- il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) utilizzato (campo A1);
- le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, laddove la dichiarazione annuale Iva non sia ancora stata presentata (campo A2).

Nel dettaglio, nel campo A2, se alla data di consegna o invio della dichiarazione di intento:

- la dichiarazione annuale Iva è già stata presentata, deve essere barrata la casella 1;
- la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, è necessario indicare:
 - quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5);
 - la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

3.3 Impegno alla trasmissione telematica

In tale sezione devono essere riportati il codice fiscale dell'intermediario abilitato per la trasmissione, la data dell'impegno e la firma dell'intermediario.

4 Trasmissione telematica

Il modello di dichiarazione di intento deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate; L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione di intento, simultaneamente provvede ad emettere apposita ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata:

- direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- mediante un intermediario abilitato.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, uno specifico software (denominato "IVI15") mediante il quale si può compilare telematicamente la dichiarazione di intento¹⁸.

4.1 Dichiarazione integrativa

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, **prima di effettuare l'operazione**, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In questo caso si barra la casella "Integrativa" e si indica il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa **annulla** la dichiarazione originariamente presentata. Quindi occorre fare attenzione trasmettere dichiarazioni "integrative" qualora il plafond sia già stato parzialmente utilizzato, in quanto l'annullamento della dichiarazione originariamente presentata comporterebbe di conseguenza, all'annullamento dell'importo del plafond nella stessa indicato e già utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini IVA¹⁹. Ciò potrebbe comportare contestazioni da parte delle autorità fiscali e sanzioni amministrative.

5 Fatturazione elettronica

Le modalità di emissione della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale, per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 sono state definite come segue²⁰.

In particolare è richiesto che nella fattura elettronica sia riportato:

- nel campo 2.2.1.14 "**Natura**" il codice **N3.5** "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";

¹⁸ Vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazioni-di-intento/sw-compilazione-dichintento-nuova>

¹⁹ Risposta interpello Agenzia Entrate n.126/2018

²⁰ Vedasi anche il punto 4. del Provvedimento del 28.10.2021 qui consultabile:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56

- per ogni dichiarazione d'intento, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 “AltriDati-Gestionali” come segue²¹
 - nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il **protocollo** di ricezione della dichiarazione d'intento (a 17 cifre) e il suo progressivo (a 6 cifre) separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la **data** della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Inoltre si applica la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione (attualmente marca da bollo da euro 2,00) in caso di importo di fattura con importo superiore ad euro 77,47.

L'emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d'intento invalidata, comporta lo **scarto** del file xml da parte di SdI. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal SdI.

5.1 Consigli per i fornitori

Qualora la fattura venisse emessa erroneamente con IVA, perché il fornitore non era a conoscenza della presenza della dichiarazione d'intento (nel proprio cassetto fiscale) è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e rimettere una nuova fattura senza IVA. In alternativa è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola IVA.

Se il cliente è d'accordo, la fattura può anche rimanere con IVA, in quanto si tratta di un comportamento non sanzionabile²². Se il cliente però non è d'accordo, il fornitore è obbligato a risolvere il problema emettendo la nota di accredito e successivamente una nuova fattura senza IVA.

6 Blocco automatico delle dichiarazioni di intento “false”

Con legge finanziaria 2021²³ il Legislatore aveva previsto l'istituzione di un meccanismo automatico di **blocco** delle dichiarazioni d'intento nei confronti degli esportatori abituali identificati “falsi”.

L'Agenzia delle Entrate ha definito con Provvedimento²⁴ le modalità attuative per tale meccanismo con la possibilità per l'amministrazione finanziaria di **invalidare** in autonomia le dichiarazioni di intento **illegittime**²⁵ emesse per poi bloccare automaticamente²⁶ le fatture elettroniche emesse senza IVA sulla base delle dichiarazioni di intento **invalidate** dall'Amministrazione Finanziaria in quanto ritenute false.

Nel caso in cui tale attività di analisi e controllo abbia **esito irregolare** è prevista²⁷ inoltre

- la trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate mediante **PEC** di
 - una comunicazione al soggetto emittente (esportatore abituale), con l'indicazione del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata, le relative

21 Vedasi provvedimento prot. 293390/2021 del 28.10.2021 dell'Agenzia delle Entrate

22 risposta Agenzia Entrate 11.7.2018, N. 954-6/2018

23 Legge n. 178/2020 (art. 1, comma 1079)

24 Con provvedimento prot. 293390/2021 del 28.10.2021, si veda il seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56

25 Cioè dichiarate tali sulla base di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziali da parte degli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria (tramite ad es. analisi dei dati risultanti alle dichiarazioni IVA, banca dati VIES o dagli elenchi INTRASTAT). In particolare la valutazione del rischio è orientata prioritariamente verificando la posizione del titolare della ditta individuale o del rappresentante legale della società, gli elementi di rischio (omissioni-incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento) connessi al titolare della partita IVA o derivanti dalle operazioni che concorrono a formare il plafond.

26 Grazie ad un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera di intento **ideologicamente falsa**.

27 all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC)

- motivazioni, le anomalie riscontrate e l'Ufficio al quale presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti per assumere la qualifica di "esportatore abituale"²⁸
- una comunicazione (c.d. "**warning letter**") al soggetto cedente (fornitore / prestatore) contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata;
- l'inibizione all'esportatore abituale dalla facoltà di inviare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate,
- l'eventuale successiva rimozione del blocco in autotutela²⁹.

6.1 Attenzione all'eventuale ricezione di una „warning letter“ dall'Agenzia delle Entrate

Qualora il **fornitore** di un esportatore abituale riceva una comunicazione (vedasi punto precedente) con la quale l'Agenzia delle Entrate informa di aver svolto controlli nei confronti di un soggetto suo cliente che non ha i requisiti per essere considerato esportatori abituali e ha presentato lettera d'intento ideologicamente falsa (c.d. *warning letter* o lettera di compliance) ciò costituisce un segnale di allarme rispetto alle operazioni poste in essere con il "falso" esportatore abituale per l'anno in corso.

La ricezione di tale lettera comporta rischio fiscale per le imprese fornitrici producendo effetti sia per il futuro che per il passato.

Per il futuro, producendo la *warning letter* una automatica **consapevolezza della "frode"** l'impresa fornitrice deve, secondo l'agenzia delle Entrate fermare le attività commerciali con il soggetto (esportatore abituale) indicato nella comunicazione **e/o** non deve emettere nuove fatture senza Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 al soggetto attenzionato nella comunicazione;

Per il passato, la *warning letter* deve aiutare l'impresa per le operazioni poste in essere nel passato in quanto l'impresa fornitrice deve effettuare una analisi di tutte le operazioni poste in essere con il soggetto attenzionato o con soggetti analoghi negli anni passati. Se dall'analisi dovesse riscontrare criticità su operazioni effettuate in passato dovrà valutare se sia opportuno ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse³⁰ e/o sanare la propria posizione **ravvedendosi**³¹.

7 Divieto di utilizzo per le cessioni di carburante

È vietato l'utilizzo della dichiarazione d'intento con riguardo alle cessioni e alle importazioni definitive dei carburanti oggetto della particolare disciplina³² riferita all'immissione in consumo dal deposito fiscale o all'estrazione dal deposito di un destinatario registrato di tali prodotti³³.

Sono esclusi dal divieto, a determinate condizioni, gli acquisti di gasolio commerciale da parte delle imprese di trasporto di merci e persone³⁴.

8 Sanzioni

8.1 Violazioni del fornitore

Dal 1.1.2020 al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA ex. Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, senza aver prima riscontrato nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione

²⁸ di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a), DPR n. 746/83

²⁹ entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione del contribuente, nel caso in cui riscontri la mancanza / errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione.

³⁰ Emettendo ai sensi dell'art. 26 DER 633/1972 nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito (anche riepilogativa) per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili

³¹ con la presentazione della dichiarazione IVA integrativa e versando l'Iva dovuta con sanzioni ridotte al minimo ed interessi. Con il ravvedimento sarà possibile usufruire anche della causa di non punibilità prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 74/2000 per il reato di infedele dichiarazione.

³² ex L. 205/2017

³³ l'art. 6 co. 1 lett. c) del DL 124/2019

³⁴ di cui all'art. 24-ter del DLgs. 504/95

amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro)³⁵.

8.2 Violazioni del “esportatore abituale”

E' punito con la sanzione dal 100% al 200%³⁶ dell'imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell'imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

In tal caso, come detto in precedenza, della sanzione nonché dell'imposta dovrebbe rispondere solo il cessionario, in quanto non dovrebbe essere onere del cedente verificare l'attendibilità della dichiarazione d'intenti, nonché la sua veridicità. In pratica così non è.

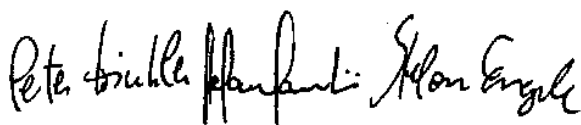
L'ambito applicativo della sanzione è assai vasto, posto che concerne ogni caso di dichiarazione d'intento rilasciata al di fuori delle condizioni di legge, quale ad esempio la mancanza dello status di “esportatore abituale” e tutte le ipotesi di splafonamento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegato: “Mod. DI”

³⁵ Art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. n. 471/97 nella nuova versione come modificato dall'art. 12-septies, comma 4, D.L. n. 34/2019.

³⁶ Art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 471/97

DICHIARAZIONE D'INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE
Codice fiscale
Partita IVA
Cognome o denominazione o ragione sociale
Nome
Sesso (M/F)
Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Codice fiscale
Codice carica
Codice fiscale società
Cognome
Nome
Sesso (M/F)
Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)

RECAPITI
Telefono
Indirizzo di posta elettronica
prefisso numero

INTEGRATIVA
Numero protocollo di invio
Integrativa

DICHIARAZIONE
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO
e chiedo di acquistare o importare
La dichiarazione si riferisce a:
una sola operazione per un importo fino a euro
operazioni fino a concorrenza di euro

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Dogana
Altra parte contraente
Codice fiscale
Partita IVA
Cognome o denominazione o ragione sociale
Nome
Sesso (M/F)

FIRMA
FIRMA

QUADRO A - PLAFOND

Tipo
A1 Fisso Mobile

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
A2 Dichiarazione annuale IVA presentata
Esportazioni Cessioni intracomunitarie Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate Operazioni straordinarie

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'intermediario
Data dell'impegno
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO